

Omessa registrazione, sanzione fissa di 250 euro

Imposta di registro

Scende a 150 euro per tardiva registrazione

Angelo Busani

Il Dlgs 81/2025 contiene novità anche in tema di sanzioni inerenti all'imposta di registro.

Si tratta della modifica dell'articolo 69 del Tuir (Dpr 131/1986) il quale sanziona:

❶ l'omissione o il ritardo della

registrazione;

❷ l'omissione o il ritardo della denuncia di eventi che danno luogo a maggiore imposta (ad esempio, la verifica di una condizione sospensiva).

Attualmente (dal 29 giugno 2024), sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- il 120% dell'imposta dovuta, nel caso dell'omissione;
- il 45% dell'imposta dovuta, se la registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni (articolo 4,

comma 1, lettera a), nn. 1)-2), Dlgs 87/2024).

Anteriormente, per l'omissione l'aliquota della sanzione era compresa tra il 120 e il 240% mentre per il ritardo era compresa tra il 60 e il 120%.

L'innovazione del decreto correttivo consiste nella previsione di una sanzione per il caso in cui si tratti di una fattispecie nella quale manchi una «imposta dovuta» (ad esempio, in conseguenza dell'applicazione di regimi sostitutivi

o agevolativi) e, quindi, una fattispecie in cui, in base alla normativa attualmente vigente, non sia possibile sanzionare, in via proporzionale, un comportamento suscettibile di pregiudicare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Il caso “classico” è quello delle operazioni di finanziamento per le quali sia esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (agli articoli 15 e

seguenti del Dpr 601/1973): si tratta, infatti, di atti che debbono essere registrati senza l'applicazione di alcuna tassazione, ciò che però non esonera queste operazioni dall'obbligo di registrazione.

Ebbene, per questi casi, con il decreto correttivo si prevede l'introduzione di una sanzione in misura fissa di 250 euro per l'ipotesi di omessa registrazione e di 150 euro per l'ipotesi di tardiva registrazione. ●